



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*R.G. TRIB. FED. n. 12/25*

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Così composto

**Avv. Stefano Ciulli - Presidente f.f.**

**Avv. Bianca Magarò- Componente**

**Avv. Massimiliano Di Girolamo - Componente**

Riuntosi per decidere in ordine al deferimento della Sig.ra Lisa Senesi per la violazione dell'art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE relativo all'obbligo incombente su tutti i tesserati di denunciare atti sanzionabili, commessi o tentati, di cui abbiano conoscenza allorquando avendo partecipato al concorso sociale del 5 marzo 2023 presso il centro equestre Mottalciata ed essendosi avveduta della partecipazione alla manifestazione, in qualità di speaker, di persona che sapeva essere stata radiata dalla Federazione, ometteva la dovuta segnalazione agli organi competenti.

**PREMESSO CHE**

Con atto di deferimento del Procuratore Generale dello Sport applicato con funzione di Procuratore Federale, la sig.ra Lina Senesi veniva, con altre persone estranee al presente procedimento, tratta al giudizio del Tribunale Federale della FISE, per i fatti di cui sopra.

All'esito del procedimento disciplinare il Tribunale Federale in data 24.11.2024 dichiarava inammissibile il deferimento nei confronti della sig.ra Lina Senesi per difetto di giurisdizione, in quanto non tesserata al momento del fatto contestato.

Su appello della Procura, con decisione del 21 gennaio 2025, la Corte d'Appello Federale confermava la decisione impugnata, condividendo l'orientamento tenuto dal Tribunale Federale in primo grado, diretto a circoscrivere l'ambito della giurisdizione federale e, quindi, della punibilità alle condotte poste in essere da tesserati o da chi ricopra una posizione ordinamentale qualificata per effetto dell'attività in concreto, ritenendo insufficienti gli elementi adottati dall'appellante Procura al fine di radicare un rapporto di fatto tra la deferita e la Federazione.



Federazione Italiana Sport Equestri

Avverso questa pronuncia la Procura Generale dello Sport ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, deducendo l'infondatezza della impostazione tenuta dalla Corte e il contrasto con gli orientamenti del Collegio in tema di tesseramento di fatto.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione con sentenza n. 22/2025 ha accolto il ricorso disponendo il rinvio al Giudice di primo grado in diversa composizione.

Con provvedimento del 16.4.2025 il Tribunale fissava la data del 20 maggio 2025 in modalità da remoto per l'udienza di discussione, udienza nella quale comparivano il Procuratore federale e il Procuratore Nazionale dello Sport applicato, riportandosi alla sanzione richiesta nelle memorie di primo grado, ma non la sig.ra Senesi la quale, attraverso una mail dell'Avv. Maiorana, suo difensore nel primo grado, comunicava che non si sarebbe difesa né comparsa all'udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Signora Lisa Senesi avrebbe violato la disposizione dell'art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE nella parte in cui prevede *"che tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all'Ufficio del Procuratore Federale e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia"* perché avendo partecipato al concorso sociale del 5 marzo 2023 presso il OMISSIS, essendosi avveduta della partecipazione al suddetto evento del sig. omissis in qualità di speaker, ed essendo consapevole - o dovendolo essere anche in virtù della risalente conoscenza e collaborazione tra i due intercorsa - del divieto per il predetto di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad eventi federali a causa dell'intervenuta sua radiazione, ometteva la dovuta segnalazione agli organi competenti; In OMISSIS in data 5/03/2023.

Secondo la deferita, tuttavia, non sarebbe stata ravvisabile la giurisdizione del Tribunale in quanto la sig.ra Senesi, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione non era tesserata F.I.S.E..

Osservava al riguardo la deferita, che in quell'anno aveva scelto di iscriversi ad altra Federazione, quindi, per tutto l'anno 2023 non era in alcun modo tenuta al rispetto dei Regolamenti F.I.S.E., né ad effettuare alcuna segnalazione di eventuali riscontrate irregolarità.

In merito, la sentenza di rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport, ribadendo un precedente orientamento consolidato, ha affermato che *"In particolare, nella pronuncia n. 17 del 12 settembre 2017, relativa al deferimento di un'atleta che, al momento della condotta contestata in sede disciplinare, non era avvinta ad alcun vincolo di tesseramento con la Federazione competente, sono stati posti i chiari principii"*



destinati a disciplinare la relazione intercorrente tra lo svolgimento di attività sportiva ed il momento documentale di essa. Ed infatti, le Sezioni Unite hanno chiaramente distinto la nozione giuridica di "tesseramento" da quella empirica di "tessera". Ciò è avvenuto muovendo dalla stringente analisi di un singolo Regolamento Federale (quello della FIT), per trarne poi persuasive e generali conclusioni dalle quali, pertanto, non vi è ragione di discostarsi.

14. Quel che qui decisamente rileva è il fondamentale concetto secondo cui il rapporto giuridico-sportivo - e, è il caso di aggiungere, il corteo delle conseguenze che ne derivano - non si costituisce (esclusivamente) con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente ad essa, che rileva unicamente quale documento con efficacia probatoria ad eventuali fini regolamentari non incidenti sulla costituzione del rapporto, il quale ne prescinde.

15. Ed invero, la costituzione del rapporto giuridico-sportivo di rilevanza federale non è il frutto del rilascio della tessera, essendo, piuttosto, collegato alla sussistenza di una relazione tra la persona e la Federazione sia di natura organizzativa sia riferibile allo svolgimento di un'attività sportiva.

16. Proseguendo coerentemente con le premesse dogmatiche appena riportate, le Sezioni Unite hanno chiarito che, seppur non indispensabile ai fini del sorgere del rapporto giuridico-sportivo (anche per lo svolgimento di attività diverse da quella sportiva), il possesso della tessera rileva nella prospettiva della partecipazione all'attività sportiva in ambito federale.

17. Tuttavia, ed in ciò risiede il valore del precedente in parola anche nella presente sede, ciò che rende assoggettabile un soggetto alla giurisdizione degli organi di giustizia endofederali non è il possesso della tessera, quanto la costituzione, secondo il paradigma prima richiamato, del rapporto giuridico-sportivo con la Federazione.

18. Alla luce delle precedenti osservazioni, che danno vita all'insuperato, vigente e condivisibile indirizzo di questo Collegio, va esclusa la fondatezza dei vari argomenti che fanno corona al presupposto, qui confutato, della essenzialità del possesso di una tessera perché si possa rispondere in sede disciplinare federale delle proprie condotte. Né si tratta di un'interpretazione "in malam partem" di una regola scritta per casi diversi (ossia quelli del solo tesseramento formale), in quanto il principio cui qui si aderisce non ha contenuto innovativo o ampliativo di un precetto, ma puramente ricognitivo, secondo un criterio logico-funzionale, della sua portata. Questa è, infatti, diretta a creare il fondamentale nesso tra l'accertata esistenza del rapporto e la partecipazione del titolare allo statuto dei doveri che ne discendono.

19. Facendo diretta applicazione di questo ordine sistematico al caso di specie è agevole rilevare che è rimasta incontrastata e, quindi, pacifica la constatazione (riscontrabile nel penultimo capoverso della parte espositiva del ricorso della Procura Generale dello Sport) che la deferita si sia anche formalmente tesserata con la FISE



Federazione Italiana Sport Equestri

*oltre 20 anni addietro, mantenendo nel tempo, seppur con brevi discontinuità poi superate anche successivamente all'episodio oggetto di deferimento, il sostanziale rapporto giuridico-sportivo con la Federazione e partecipando a numerose manifestazioni federali, fino a divenire istruttrice.>>.*

Esaminando gli atti istruttori e in particolare le dichiarazioni rese in audizione dalla stessa Senesi il 26.3.2024 e il tenore delle memorie difensive del 13.9.2024 si evince come il deferimento colga nel segno.

In effetti la Senesi ha confermato di essere stata tesserata per il OMISSIS nel 2020/2021 e attualmente (2024) tesserata presso il OMISSIS, di essere stata istruttrice presso il OMISSIS e di conoscere OMISSIS da circa 10 anni in quanto era istruttore presso il OMISSIS quando la Senesi teneva lì il suo cavallo.

Ha poi confessato << so che OMISSIS ha partecipato ad un evento presso il centro OMISSIS ma è una cosa che sanno tutti era un evento sociale mi sembra il memorial Marco Falco lui ha svolto il ruolo di speaker.>>.

Ebbene, l'esimente invocata dalla difesa circa la ragionevole supposizione che la presenza del OMISSIS fosse stata autorizzata dall'organizzazione che gli avrebbe conferito l'incarico di speaker non può rappresentare una esimente rispetto all'obbligo di denuncia e soprattutto rispetto ad una sanzione come la radiazione, irrogata al OMISSIS sin dal 2017 epoca nella quale i due si conoscevano già. (<<l'ho conosciuto 10 anni fa >> quindi 2014 n.d.r.).

Alla luce di quanto sopra e considerato che il fatto storico è stato accertato, acclarato e non contestato dalla deferita se non in termini di valutazione della sua presunta tenuità, questo Collegio ritiene disciplinarmente rilevante l'omissione della sig.ra Senesi e punibile il suo comportamento; al proposito la sanzione richiesta dalla Procura appare congrua e coerente con il comportamento tenuto dalla deferita e dalle circostanze contingenti, nelle quali è stato posto in essere, in quanto il rapporto ultraventennale tra la deferita e la Federazione e la conoscenza diretta del soggetto interessato dalla violazione, non potevano esimerla dal rispetto dell'art. 3.1 RdG nel tempo e nel luogo della commessa violazione.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto,

**APPLICA**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

alla sig.ra LISA SENESI la sanzione sospensione ex art. 6.1 nn. IV- VI- VIII RdG Fise per un periodo di mesi otto.

\*\*\*\*

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita personalmente, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 10 giugno 2025

**PRESIDENTE** f.to Avv. Stefano Ciulli

**COMPONENTE f.to** Avv. Bianca Magarò

**COMPONENTE f.to** Avv. Massimiliano Di Girolamo